



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA

DEL TRENTO ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **101** del **2008** proposto, per trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato, da **Associazione Nazionale ITALIA NOSTRA Onlus**, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Ceruti e Carlo Biasi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trento, via Canestrini n. 2

CONTRO

la Provincia Autonoma di Trento, in persona del presidente *pro tempore* della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daria de Pretis, Nicolò Pedrazzoli e Monica Manica con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, piazza Dante n. 15;
l'Ente Parco Naturale Adamello - Brenta, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Maria Bonazza con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, piazza Mosna, n. 8

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta provinciale di Trento 27 luglio 2007 n. 1596, con cui è stata approvata la variante tecnica 2004 al Piano del Parco Adamello Brenta, ex art. 22 della L.p. 6.5.1988, n.18.

Visto il ricorso straordinario con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione ex art. 10 d.p.r. 1199/71 della ricorrente a seguito dell'istanza di trasposizione in sede giurisdizionale, presentata dall'Amministrazione provinciale;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e dell'Ente Parco;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 4 dicembre 2008 - relatore il consigliere Lorenzo Stevanato - i difensori delle parti come specificato nel verbale d'udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Col ricorso in epigrafe l'Associazione Italia Nostra ha impugnato la delibera della Giunta provinciale di Trento 27 luglio 2007 n. 1596, con cui è stata approvata la variante tecnica 2004 al Piano del Parco Adamello Brenta, ex art. 22 della L.p. 6.5.1988, n. 18, che ha modificato l'art. 28.4.2 delle N.T.A. del Piano, fissando la scadenza dell'esercizio delle tre cave di tonalite "*Ponte rosso*", che si trovano in Val

di Genova, al 20.8.2029.

Con l'impugnativa viene anzitutto eccepita l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 111 Cost., dell'art. 1 del D.P.R. 6.4.1984, n. 426, che contempla la presenza di un giudice laico nel Collegio giudicante di questo Tribunale.

Nel merito, vengono dedotti i seguenti motivi di ricorso:

- 1 .** Violazione degli artt. 9 e 117 Cost., dell'art. 11 della legge statale 6.12.1991, n. 394 e dell'art. 30 della L.p. n. 18 del 1988, per violazione del divieto di apertura di nuove cave nei parchi, in quanto quelle esistenti alla data di entrata in vigore della vista L.p. non potrebbero più considerarsi esistenti nel 2004 - 2007, essendo già state sfruttate per 15 anni.
- 2 .** eccesso di potere sotto vari profili, essendo stata consentita per lungo tempo la prosecuzione di un'attività gravemente pregiudizievole per l'ambiente, del tutto incoerentemente con lo scopo del ripristino pure illogicamente asserito.

L'Amministrazione provinciale e l'Ente Parco, costituitisi in giudizio, hanno contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone pertanto la reiezione.

L'Ente Parco ha, altresì, eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati, identificati nei concessionari delle cave.

All'udienza del 4 dicembre 2008, sulle conclusioni delle

parti, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

Pregiudizialmente va esaminata l'eccezione - opposta dall'Ente Parco - di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ai controinteressati, facilmente individuabili – secondo l'opponente - nella persona dei titolari delle concessioni delle cave "*Ponte rosso*", positivamente interessate dalla controversa modificazione alla normativa del Parco Adamello Brenta.

L'eccezione sarebbe fondata in quanto i Comuni di Strembo e di Massimeno, in quanto proprietari delle cave concesse ai privati, e questi ultimi in quanto concessionari, hanno evidente interesse alla conservazione del provvedimento impugnato ed, anche se non sono menzionati nella deliberazione, sono tuttavia facilmente individuabili come controinteressati atteso il limitato oggetto del provvedimento stesso.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di prescindere dall'eccezione in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito, per le ragioni che seguono.

Va, poi, esaminata l'eccezione - sollevata dalla ricorrente - di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 111 Cost., della composizione del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento e, dunque, dell'odierno Collegio giudicante il quale, ai sensi del combinato disposto

dei commi quarto e terzo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6.4.1984, n. 426 (recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per l'istituzione del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento e della Sezione Autonoma di Bolzano) è composto *"dal presidente e da due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ... con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa"*, previa designazione da parte del *"Consiglio provinciale di Trento"*.

L'eccezione è peraltro manifestamente infondata per le ragioni già ampiamente svolte da questo Tribunale nella recente sentenza n. 171 del 17.7.2008, cui il Collegio si richiama condividendole in toto.

In quell'occasione sono state, infatti, richiamate le pronunce della Corte costituzionale che già si è espressa con orientamento contrario a quanto sostenuto dalla deducente. Con la sentenza 19.12.1973, n. 177 la Corte, infatti, affrontando il problema della nomina governativa di un'aliquota del ruolo dei consiglieri di Stato, ha reputato legittimo il sistema di nomina in quella sede contestato a condizione, tuttavia, che la normativa allora vigente fosse interpretata in modo da assicurare sia l'accertamento della

idoneità dei prescelti che una procedura di designazione permeata da garanzie, oltre che improntata al rispetto del tendenziale rapporto numerico tra i consiglieri delle due diverse provenienze (di concorso e di nomina governativa). In quell'occasione la Corte non ha mancato di precisare, il che direttamente rileva quanto alla composizione dei collegi giudicanti a Trento, che *"gli eventuali rapporti tra il prescelto e la Pubblica amministrazione che abbiano preceduto la nomina ... si dissolvono nelle persone che siano idonee a ricoprire l'ufficio e all'atto in cui esse acquistano uno status. E perciò non hanno alcun rilievo in sede di valutazione in astratto della ricorrenza o meno dell'indipendenza del giudice"*.

Identiche argomentazioni sono state svolte nella sentenza n. 25 del 22 gennaio 1976, con la quale la Corte, occupandosi del sistema di nomina di una parte dei componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, ha posto in evidenza che il carattere temporaneo della nomina, in presenza di norme che vietano la riconferma, non contrasta con i principi costituzionali che garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità del giudice.

Altrettanto significativa è, infine, la successiva sentenza della stessa Corte 4 novembre 2004, n. 316, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riguardo alla particolare

disciplina prevista dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sicilia concernente la composizione mista del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Il richiamo a questa recente pronuncia della Corte non rileva soltanto per la coerenza dell'indirizzo ancora una volta confermato, ma anche per un *"obiter dictum"*, che si riferisce al peculiare ordinamento della Regione in cui opera questo Tribunale. Così si esprime, infatti, eloquentemente la Corte, ponendo in luce che *"A questo riguardo è significativo ricordare che lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige (ed il relativo decreto di attuazione 6 aprile 1984, n. 426) si sia ispirato agli stessi principi di autonomia, riproducendo sostanzialmente, a distanza di anni, il modello organizzativo siciliano basato sulla presenza, nell'organo di giustizia amministrativa, di membri "non togati" designati in sede locale. Si tratta evidentemente di un modello del tutto particolare fondato sulla "specialità" di alcuni statuti regionali i quali possono anche, nel campo dell'organizzazione giudiziaria, contenere norme a loro volta espressive di autonomia"*.

Anche relativamente all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) il quale ha introdotto la garanzia che una *"causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente ed imparziale"* questo

Tribunale ha escluso ogni contrasto delle norme sulla composizione del T.R.G.A.. La CEDU si pone come norma interposta, per il nuovo dettato del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel testo riformato dalla L. cost. 18.10.2001, n. 3, secondo il quale *"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali"* (cfr, le sentenze della Corte cost. n. 348 e 349 del 2007).

Nella giurisprudenza europea (citata nella richiamata sentenza di questo Tribunale) relativa al citato art. 6, par. 1, della CEDU, (della Corte di Strasburgo ma anche di quella del Lussemburgo, in quanto il principio dell'indipendenza ed imparzialità dei giudici deve permeare pure l'ordinamento comunitario) è ritenuto imprescindibile che l'Organo giudicante abbia piena giurisdizione e che operi con precise garanzie d'indipendenza sancite dalla legge, sia nei confronti dell'Esecutivo che delle parti, ma non deve essere necessariamente composto da magistrati di professione.

Nel caso del T.R.G.A. di Trento, l'indipendenza e l'imparzialità sono conclusivamente garantite se solo si considera: a) che la designazione dei Giudici non togati non compete alla Giunta provinciale e, cioè, al Governo della Provincia, ma esclusivamente al Consiglio provinciale, Organo legislativo, b) che quanto allo *status* dei giudici non

togati l'incarico è temporaneo e comporta l'immediata e non reversibile soluzione di continuità con il precedente rapporto di servizio, che è definitivamente risolto. Infatti, in tal modo resta esclusa ogni situazione di *metus* in capo al designato, che potesse poi essere chiamato a rispondere del proprio operato una volta che si ricostituisse il vincolo del rapporto di servizio, e poiché l'incarico non è rinnovabile, non vi è nemmeno spazio per il dubbio che il comportamento del giudice non togato possa essere strumentale alla *captatio benevolentiae* del Consiglio provinciale per la riedizione dell'incarico.

La sollevata questione di incostituzionalità, sopra esaminata, va dunque disattesa per manifesta infondatezza.

Passando all'esame del ricorso nel merito, occorre premettere che l'art. 30 della legge provinciale n. 18 del 6 maggio 1988, dopo aver previsto, nel primo comma, il divieto di apertura di nuove cave e miniere nei parchi, dispone, al comma successivo, che *"Il piano fissa le prescrizioni e le modalità per la coltivazione delle cave e miniere esistenti, per quanto concerne la loro massima estensione sia territoriale che temporale e volumetrica"*.

A fronte di tale disposizione, l'art. 28 del Piano del Parco recita: *"Per le 3 concessioni riguardanti le cave di tonalite in Val Genova...il PdP... non dichiara pregiudizialmente incompatibile la coltivazione delle cave suddette con le*

finalità dell'area protetta e pertanto non dispone la cessazione di questa attività, ma la sottopone a specifiche procedure per un'opportuna messa a norma dell'attività stessa nei confronti della natura, dell'ambiente e del paesaggio. A questo fine, il PdP adotta le seguenti prescrizioni:....

28.4.4. la destinazione finale dell'area ad escavazione conclusa è quella del bosco di protezione ad evoluzione naturale (82); a questa destinazione dovranno tendere tutte le operazioni di asporto, scavo e modellamento, nonché le opere di recupero da porre in atto durante i termini di validità delle concessioni;

28.4.5. il Parco predispone, come parte integrante del primo Programma annuale di gestione successivo all'approvazione del PdP, uno Studio di recupero ambientale che preveda forme, modalità e tempi di escavazione mediante progetti di ripristino degli ambiti deturpati, tenendo opportunamente conto sia della realtà paesaggistica della Val Genova che delle proposte di tutela mirata, di recupero e valorizzazione ambientale del Parco contenute nel Piano Faunistico e nello stesso PdP; le prescrizioni che potranno derivare alle coltivazioni della tonalità da questa procedura saranno adottate dal Parco ai sensi del 2° e 3° comma dell'Art. 24 della LP 18/88..."

Va, altresì, premesso che, con sentenza di questo Tribunale

15.5.2001, n. 345, confermata dal Consiglio di Stato (con decisione 8.5.2003, n. 2446) erano state annullate, su ricorso dello stesso WWF, le disposizioni del Piano del Parco Adamello Brenta che, regolando le cave di tonalite in Val di Genova, avevano omesso di porre un espresso limite alla massima estensione territoriale e, relativamente al materiale estraibile per anno, non avevano stabilito alcun limite temporale o volumetrico, rinviando *sic et simpliciter* ai piani di coltivazione di volta in volta approvati.

Le viste pronunce avevano, tuttavia, implicitamente riconosciuto la legittimità della prosecuzione dell'attività di cava, che forma ormai oggetto di giudicato interno fra le parti in causa.

Il Comune di Strembo, proprietario (insieme al Comune di Massimeno, limitatamente ad una piccola porzione) delle cave "*Ponte rosso*", in vista dell'imminente scadenza delle concessioni, ha presentato alla Provincia un progetto di prosecuzione dell'attività di cava.

L'Autorità del Parco aveva precedentemente affidato all'Ing. Prof. Mauro Fornaro del Politecnico di Torino uno studio sui criteri di sostenibilità dell'attività estrattiva della tonalite in Val di Genova e tale studio è stato fatto proprio sotto il titolo "*Principi di buona tecnica e prescrizioni per un recupero ambientale delle cave di tonalite*" nel programma annuale di gestione del Parco del 2004. Esso è ispirato al criterio

secondo cui l'attività estrattiva è sostenibile se viene contemporaneamente attuato il recupero ambientale del sito, e se vengono utilizzati particolari metodi estrattivi e di movimentazione del materiale. Lo studio del Prof. Fornaro indica un quantitativo massimo estraibile di circa 230.000 mc. per un periodo massimo, compreso il recupero ambientale, di 25 anni.

Con la deliberazione impugnata sono state, quindi, approvate le norme di attuazione del PdP relative alle tre cave "Ponte rosso" con la precisazione sia dell'estensione territoriale dell'attività di cava, sia della quantità massima di materiale estraibile, sia della durata massima dell'attività estrattiva in atto, in adempimento al giudicato amministrativo anzidetto.

Allo scopo, sono stati seguiti i "Principi di buona tecnica e prescrizioni per un recupero ambientale delle cave di tonalità", suggeriti dallo studio del prof. Fornaro.

Chiarito quanto precede, e venendo all'esame delle censure dedotte dalla ricorrente, va anzitutto escluso che le controverse norme di attuazione violino il divieto di apertura di nuove cave, essendo quelle in essere già pervenute alla scadenza delle relative concessioni.

Sotto un primo profilo la prosecuzione dell'attività delle cave esistenti non è, infatti, vietata né dalla legge provinciale né dal Piano del Parco Adamello Brenta, né può fondatamente

sostenersi che le tre cave non siano più "*esistenti*" e che non si applichi loro la ricordata norma transitoria della L.p. n. 18 del 1988, che ne consente la prosecuzione, sulla base della disciplina recata dal Piano del Parco.

Invero, la soglia temporale cui far riferimento per identificare le "*cave esistenti*" è pacificamente quella dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 1988, per cui restano in ogni caso ininfluenti ai fini della prosecuzione della coltivazione le date apposte nelle relative concessioni; la eventuale scadenza di queste ultime non può, infatti, tradursi, diversamente da quanto allegato dalla deducente, nella preclusione a disporre il rinnovo nei termini e con le modalità stabilite dalla competente Autorità provinciale, che ciò ha peculiarmente subordinato, come meglio si argomenterà in prosieguo, al recupero ambientale del relativo sito.

L'opposta lettura suggerita dall'istante è, invero, positivamente preclusa dal vigore dell'art. 30 della L.p. n. 18 del 1988, che ha a suo tempo autorizzato espressamente la prosecuzione della coltivazione delle cave esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge, fatta salva la sola determinazione del materiale estraibile e del termine finale della stessa coltivazione.

Va aggiunto, al riguardo, che questa norma è di persistente vigenza, essendo stata trasfusa nell'art. 44, comma 4,

lettera d) della L.p. 23.5.2007, n. 11, contestualmente all'avvenuta abrogazione ad opera dell'art. 115 della L.p. n. 18 del 1988. Il che, infatti, significa che, operando l'abrogazione delle leggi con decorrenza *ex nunc* e non *ex tunc*, gli effetti prodotti dalla norma abrogata sul regime delle cave all'interno del Parco, da una parte, non è venuto meno, mentre, dall'altra, il testé richiamato art. 44, comma 4, lettera d), stabilisce che *"Nei parchi sono vietate le attività e gli interventi che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro habitat. In particolare sono vietati:....d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche; per quelle in esercizio alla data di entrata in vigore di questa legge il piano fissa le prescrizioni e le modalità per la loro coltivazione, per quanto concerne la loro massima estensione sia territoriale che temporale e volumetrica, prevedendo un eventuale indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivanti dall'imposizione di limitazioni o vincoli sull'attività di coltivazione che non siano già fissati da altre leggi, sulla base di apposite perizie di stima"*;

E' dunque a tale stregua evidente che anche l'art. 44 ha mantenuto in giuridica vita l'originaria norma transitoria che consente la prosecuzione delle cave in esercizio, nel rispetto dei limiti fissati dal Piano del Parco.

Va, inoltre, soggiunto che l'art. 33 della L.p. 24.10.2006, n. 7, recante la disciplina provinciale delle attività di cava, ha stabilito che *"Le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), mantengono la loro validità fino al completamento della coltivazione del volume definito dal comune con proprio provvedimento entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge"*; con riferimento a questa disposizione, avente un'indubbia efficacia generale nel territorio trentino, è stata successivamente emanata una disposizione legislativa di interpretazione autentica (e dunque di portata retroattiva) intesa ad eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sull'identificazione delle cave in esercizio, cui fa riferimento il citato art. 44 della L.p. n. 11 del 2007. L'art. 50 della L.p. 21.12.2007, n. 23 con rubrica *"Disposizioni in materia di cave nell'ambito dei parchi naturali e modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)"*, al suo primo comma recita: *"Per cave in esercizio ai sensi dell'articolo 44, comma 4, lettera d), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette),*

si intendono le cave che, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava), erano oggetto di concessione o di autorizzazione ai sensi della previgente legislazione provinciale, ancorché in scadenza tra la predetta data e la data di adozione del provvedimento previsto dall'articolo 33 della medesima legge provinciale n. 7 del 2006. Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge provinciale n. 7 del 2006, queste cave rimangono soggette alla medesima legge provinciale n. 7 del 2006 con le prescrizioni e le modalità fissate ai sensi dell'articolo 44, comma 4, lettera d), della legge provinciale n. 11 del 2007".

In conclusione sul punto, la richiamata normativa è chiara nel consentire la prosecuzione dell'attività delle cave "Ponte rosso", per cui il primo motivo deve essere disatteso.

Infine, vanno esaminate le censure che denunciano travisamento ed illogicità manifesta, essendo stata consentita per lungo tempo la prosecuzione di un'attività gravemente pregiudizievole per l'ambiente, del tutto incoerentemente con lo scopo del ripristino, paradossalmente asserito.

La ricorrente svolge al riguardo argomenti volti a sottolineare l'esigenza di fermare il degrado di un ambiente naturale unico, coincidente con l'immediato arresto della coltivazione di tonalite in atto nella Val di Genova.

L'adeguamento della normativa del Piano del Parco è stato, tuttavia, effettuato all'esito di un'assai approfondita istruttoria, come si desume dalla deliberazione della Giunta provinciale 13.10.2006, n. 2149, con la quale è stata espressa una positiva valutazione dell'impatto ambientale prodotto dalla continuazione dell'attività di cava. Questa meditata conclusione è, infatti, sorretta dall'istruttoria dell'A.P.P.A., mentre il relativo progetto è stato sottoposto al parere di tutte le Autorità ed Uffici competenti e, in particolare, a quelli del Comitato provinciale per l'Ambiente e della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico - ambientale. In tali atti del complesso procedimento sono stati approfonditi i vari profili di compatibilità del progetto in stretta connessione con l'esigenza di tutela dell'ambiente, valutata, in particolare, alla luce delle indicazioni contenute nel menzionato studio del Prof. Fornaro, le cui argomentazioni appaiono congrue ed attendibili, come significativamente emerge dalla motivazione ivi addotta.

"Lo studio da un lato ha preso le mosse dall'esigenza di definire un'attività di cava in Val Genova che persegua un recupero ambientale dei siti, dall'altro ha voluto evidenziare che un esercizio estrattivo condotto entro certi limiti e con determinate condizioni operative può considerarsi non solo compatibile con i luoghi protetti in cui si svolge, ma anche avere ricadute positive sul territorio trentino anche al di

fuori del confine del Parco" (cfr. le relative conclusioni a pag. 49).

Per il conseguimento di tale obiettivo è stata analiticamente illustrata una serie di linee di intervento riguardanti metodi estrattivi e di movimentazione, di recupero e tutela ambientale delle cave "*Ponte Rosso*" della Vai di Genova, che sono state poi riprese e recepite dai "*Principi di buona tecnica*".

In sintesi, per la coltivazione è stato suggerito:

- di utilizzare preferibilmente il metodo di coltivazione per "*fette orizzontali discendenti*" che permette il progressivo recupero dei fronti di cava e la tempestiva messa in sicurezza delle pareti rocciose abbandonate dai lavori per proteggere il piazzale in fase di ribasso;
- di privilegiare dove sia possibile l'uso del filo diamantato per l'estrazione ed il taglio dei blocchi;
- di usare in modo controllato l'esplosivo (metodi di utilizzo e limitazione orari dal 20 luglio al 1 settembre);
- di optare ovunque possibile per l'uso della gru derrick per la movimentazione e di ridurre al minimo il tracciamento di piste;
- di limitare il numero di mezzi pesanti per il trasporto, prevedendo i loro orari di transito dal 20 luglio al 1° settembre;
- di bagnare le strade non asfaltate;

- di fornire al Parco un aggiornamento triennale anche cartografico sui lavori dei cantieri e sulle condizioni di stabilità geotecnica. Gli elaborati saranno valutati da una Commissione tecnica ad hoc costituita dal Parco stesso.

Sui concorrenti criteri di recupero e tutela dell'ambiente si suggerisce di:

- rispettare il principio dell'equilibrio statistico tra aree compromesse ed aree sistemate, Per cui dovranno essere recuperate le parti di versante progressivamente abbandonate dai lavori di estrazione, mentre si andrà preparando la scopertura della pietra alle quote inferiori;

- adottare tipologie di recupero tipiche di cave di monte congeneri per lapidei ornamentali e riferirsi alle procedure indicate nella parte dello studio dal titolo "*Indirizzi operativi per il recupero ambientale delle cave di tonalite della Vai di Genova*";

- in fase progettuale, prestare particolare attenzione al controllo dei deflussi superficiali delle acque piovane ed allo smaltimento dei fini di segagione e perforazione della pietra trascinati dall'acqua di raffreddamento degli utensili diamantati;

- prevedere idonee opere di difesa dalla caduta massi sia a protezione dell'area operativa di cava che della parte sottostante di versante fino al fondovalle.

Lo studio del prof. Fornaro evidenzia, poi, che, nel caso di

un sito particolare come quello della Val di Genova, è opportuno individuare con chiarezza i limiti spazio - temporali entro i quali è possibile prevedere uno "*sviluppo sostenibile*" dell'attività di cava, formulando un corrispondente programma produttivo compatibile con le riconosciute necessità ambientali di salvaguardia di un sito inserito in un Parco Naturale.

Esso sottolinea, inoltre, la necessità di un coordinamento tra le attività che si svolgono presso i tre lotti dell'area "*Ponte Rosso*" al fine di una concreta razionalizzazione dell'attività di cava, perseguendo azioni comuni di produzione mineraria, di gestione dello scarto e di recupero dei siti per ottimizzare le risorse e migliorare i risultati complessivi.

In tale ponderato quadro, in cui concordemente si collocano i pareri resi dalle menzionate Autorità e dagli organi tecnico - consultivi, l'approfondita istruttoria esperita non fa emergere, a parere del Collegio, alcuno dei vizi funzionali denunciati dalla ricorrente.

In proposito, seppure meritino apprezzamento la passione civile per la conservazione e valorizzazione dell'ambiente del WWF, soprattutto ove i siti vincolati si manifestino con singolare e solitaria bellezza, non appare né illogico, né contraddittorio che le Autorità titolari della relativa responsabilità sul piano istituzionale consentano la prosecuzione dell'attività estrattiva (ancorchè per una

durata temporalmente estesa), ove questa sia stata subordinata, come nella specie è avvenuto, alla rigorosa osservanza di una serie di prescrizioni tecniche che costantemente impongano la contemporanea ricomposizione ambientale di un sito che, inserito in un contesto di valore ambientale unico, appare, tuttavia, degradato a causa di risalenti e non adeguatamente controllate coltivazioni delle tre cave.

Sotto questo profilo l'esigenza del progettato recupero sul piano ambientale integra dunque, una decisione coerente con la necessità, che non appare a priori neppure estranea ai fini perseguiti dal WWF, della positiva ricomposizione di un ambiente da troppo tempo degradato, sì da restituirlo alla fruizione collettiva in condizioni di potenziale omogeneità con quello circostante rimasto estraneo alla ridetta coltivazione.

D'altra parte, appare egualmente corollario di considerazioni altrettanto obiettive il fatto che una tale ambiziosa operazione non possa che essere condotta attraverso un ulteriore prelievo di materiale che renda economicamente possibile la realizzazione del progetto, altrimenti non finanziabile dalla sola mano pubblica, tenuto conto che – per quanto riguarda gli aspetti di sostenibilità – le quantità di tonalite estratta (10.000 mc. quale soglia massima annua) sono state considerate nello stesso studio Fornaro

"relativamente modeste" (cfr. le relative conclusioni, a pag. 49).

A conclusione del suesposto esame pare al Collegio che, dall'adottata variante al piano, plausibilmente emerga che la problematica tutela della Val di Genova possa e debba essere responsabilmente perseguita non già attraverso l'interdizione frapposta ad ogni pubblica iniziativa volta a disciplinare l'attività di coltivazione, riconducendola al graduale e necessario risanamento del sito, ma con il retto e costante monitoraggio del prelievo della tonalite, come previsto al punto 3) nella deliberazione della Giunta provinciale 13.10.2006 n. 2149; assume dunque preminente e decisivo rilievo al riguardo l'attività di controllo da parte dell'Autorità del Parco, degli Uffici provinciali e comunali, oltre che di quanti abbiano a cuore le sorti della Val di Genova.

Per le ragioni che precedono il ricorso va dunque respinto.

Quanto alle spese del giudizio, concorrono giusti motivi per disporre la loro integrale compensazione.

P . Q . M .

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo **respinge**.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 4

dicembre 2008, con l'intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo Presidente

dott. Lorenzo Stevanato Consigliere relatore

dott. Alma Chietтини Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in
Segreteria, il giorno 15 gennaio 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giovanni Tanel